

Viaggi di Istruzione della Facoltà di Ingegneria Regolamento interno

(approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 26.10.2007)

Art. 1. Ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di Ateneo per i viaggi degli studenti", approvato con D.R. n. 154 del 9 febbraio 2001, viene costituita all'inizio di ogni anno accademico la "Commissione Viaggi", presieduta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato, composta da un Professore o Ricercatore e da un rappresentante degli Studenti per ciascun Corso di Laurea, designati dal rispettivo Consiglio di Corso di Studi.

Art. 2. All'inizio di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 ottobre, ogni Consiglio di Corso di Studi, oltre a procedere alle designazioni di cui al precedente art. 1, deve deliberare in merito alle proposte dei viaggi di istruzione, sulla base di un programma presentato dal rappresentante Docente designato, che dovrà indicare:

- le finalità didattiche del viaggio;
- il luogo, il periodo, la durata del viaggio stesso;
- gli esami delle discipline sostenuti dagli studenti ritenuti necessari per potere partecipare al viaggio.
- il costo pro-capite orientativo previsto.

Art. 3. Sarà cura dei C.C.S. far pervenire le deliberazioni relative a quanto richiesto al precedente art. 2 alla Commissione Viaggi entro il 15 novembre, allegando anche a supporto un preventivo fornito da un'agenzia di viaggi.

La Commissione Viaggi valuterà sulla base dei programmi presentati e dei costi pro-capite preventivati per i singoli Corsi di Laurea l'ammissibilità dei viaggi proposti e formulerà la proposta del relativo bando.

Art. 4. Il Consiglio di Facoltà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, approva i viaggi proposti dai relativi Corsi di Laurea e il bando predisposto dalla Commissione Viaggi, che verrà affisso all'Albo della Facoltà e pubblicato nel sito web della stessa, al fine di consentire agli Studenti aventi diritto di presentare le proprie richieste di partecipazione.

Non potranno essere prese in considerazione richieste da parte dei Consigli di Corso di Studio pervenute successivamente ai termini stabiliti e quindi non rientranti nel bando pubblicato.

Art. 5. Gli studenti interessati, entro la data fissata dal bando, dovranno presentare domanda indirizzata al Preside della Facoltà di Ingegneria, utilizzando i moduli all'uopo predisposti e producendo obbligatoriamente:

- l'attestazione relativa agli esami, previsti per l'ammissibilità al viaggio, sostenuti con esito positivo;
- la quota di iscrizione pari ad € 250,00, rimborsabile esclusivamente nel caso in cui il viaggio non dovesse aver luogo.

Art. 6. Gli studenti non ammessi al viaggio per mancanza di requisiti saranno informati dalla Presidenza e avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione.

Gli studenti ammessi al viaggio saranno informati direttamente dal Docente rappresentante di ciascun Corso di Laurea sugli studenti sugli sviluppi della programmazione del viaggio e sulle determinazioni del contributo di Facoltà e delle quote integrative da corrispondere.

Art. 7. La quota pro-capite erogata dalla Facoltà, in uguale misura per tutti gli studenti di qualsiasi Corso di Studi, verrà determinata annualmente dal Centro Servizi in base alla disponibilità del fondo all'uso destinato.

Art. 8. Gli studenti impossibilitati a partecipare al viaggio sono tenuti a presentare rinuncia per iscritto al Preside e al proprio Docente rappresentante.

Gli studenti che rinunceranno successivamente al conferimento dell'ordine all'Agenzia aggiudicataria risponderanno personalmente delle spese da sostenere con l'Agenzia, spese che verranno quantificate dalla stessa secondo il regolamento di categoria in funzione dell'intero costo del viaggio (quota di iscrizione + quota integrativa versata + contributo di Facoltà).

Nel caso in cui fosse possibile procedere a sostituzioni con studenti del proprio Corso di Studi o di un Corso affine, lo studente rinunciario potrà recuperare la quota di partecipazione.

Art. 9. L'organizzazione del viaggio è affidata al Centro Servizi della Facoltà, che provvede all'espletamento delle gare per l'affidamento del viaggio ad un'agenzia specializzata.

Art. 10. Il numero degli accompagnatori, professori o ricercatori, è stabilito dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n. 154 del 9 febbraio 2001, in base al numero degli studenti partecipanti.

Per gli accompagnatori non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 11. I Docenti responsabili di ciascun viaggio, al rientro, dovranno presentare al Preside della Facoltà di Ingegneria una relazione sui contenuti del viaggio e sul raggiungimento delle finalità prefissate.